



REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



Oggetto – Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali

Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 5 ottobre 2016

	FIRMA
EUGENIO GIANI – PRESIDENTE	
LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE	
MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE	
GIOVANNI DONZELLI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	
ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO	

1
2
3


Relazione illustrativa della proposta di legge: “Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali”.

Con la proposta di legge in oggetto il Consiglio regionale, attraverso la concessione di contributi *una tantum*, intende sostenere economicamente una serie di soggetti, individuati ed elencati all'articolo 2, che svolgono attività finalizzate prevalentemente alla valorizzazione delle tradizioni legate alla identità toscana.

Per assicurare la semplificazione e lo snellimento amministrativo, l'articolo 3 della proposta prevede, come procedimento attuativo, la procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, alcuna attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario. Il modulo organizzativo scelto prevede che, per l'accesso al contributo, il soggetto interessato presenti una domanda secondo lo schema riportato nell'avviso pubblico, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio del procedimento. Con la fase istruttoria è accertata esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta. Accertata la regolarità della domanda, si procede all'erogazione del contributo secondo quanto previsto dal relativo avviso.

Per il sostegno alle bande musicali e ai cori, si è scelto di veicolare il contributo attraverso due associazioni, l'Associazione nazionale delle bande musicali autonome gruppi corali e strumentali e complessi musicali popolari (ANBIMA) e l'Associazione cori della Toscana, che presentano le domande in nome e per conto dei propri associati. Il contributo è suddiviso tra le due associazioni in proporzione agli iscritti. Le medesime associazioni si incaricano successivamente di ripartire le somme sulla base di specifici programmi di formazione.

Per i centri commerciali naturali la domande possono essere presentate esclusivamente da associazioni stabili di imprese del commercio iscritte presso la competente Camera di commercio e che operano in specifici ambiti territoriali delimitati dal Comune di riferimento con proprio atto, come previsto dal capo XIII della l.r. 28/2005. Trattandosi dunque di imprese del commercio, sebbene con le caratteristiche previste dalla normativa regionale, il contributo erogato è soggetto alla regola del *de minimis* di cui al Reg. (CE) n. 1407/2013.



L'articolo 4 dettaglia la documentazione che a pena di irricevibilità deve essere presentata unitamente alla domanda di concessione.

L'articolo 5 prevede che l'erogazione del contributo avvenga per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2016 e richiede ai soggetti beneficiari la presentazione di una relazione in cui è specificato e descritto l'impiego del denaro.

L'articolo 6 reca la norma finanziaria e l'articolo 7 esclude la *vacatio legis* per l'entrata in vigore della legge, sul presupposto che le operazioni contabili per assicurare la copertura alle spese previste devono necessariamente concludersi entro il 31 dicembre 2016.

Proposta di legge

Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Art. 3 - Contributi

Art. 4 – Domande di concessione

Art. 5 – Erogazione del contributo e relazione

Art. 6 - Norma finanziaria

Art. 7 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 1, lettere b), m), o) e q) e 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali");

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico a favore di associazioni storiche, bande musicali e cori, enti locali e associazioni senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni carnevalesche, e altre categorie di soggetti che si occupano stabilmente di valorizzare le tradizioni culturali toscane e le identità locali;
2. Il contributo economico è erogato anche a favore dei centri commerciali naturali nonché di comuni che, sulla base di esperienze maturate nel corso degli anni, organizzano fiere commerciali finalizzate in particolare alla valorizzazione della produzione locale;
3. I centri commerciali naturali sono definiti dall'articolo 97 della l.r. 28/2005 come luoghi commerciali complessi e non omogenei che si sono sviluppati nel tempo anche senza

programmazione unitaria, concepiti come spazi unici in cui opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, strutture recettive, attività artigianali e di servizio. Si tratta di importanti vie commerciali, ma anche di centri storici e reti di negozi di vicinato dove i commercianti, al fine di perpetuare usi e tradizioni locali, si uniscono per valorizzare il territorio, offrire servizi migliori, salvaguardare l'occupazione ed abbattere i costi mettendo comunque in primo piano la qualità e la correttezza verso il cliente;

4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;
5. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure entro il 31 dicembre 2016 rendono opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

Art. 1
Finalità

1. In coerenza con le politiche regionali finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali toscane e alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno del tessuto culturale dell'identità toscana, nonché di attività che si svolgano in contesti caratterizzati da un'identità socio-commerciale e storico-culturale stratificata nel tempo.

Art. 2
Soggetti beneficiari

1. La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno delle seguenti categorie di soggetti:
 - a) associazioni di rievocazione e ricostruzione storica individuate dalla legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") e iscritte nell'elenco regionale istituito ed aggiornato annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 5/2012;
 - b) bande musicali e cori che svolgono attività di formazione, anche attraverso la gestione di scuole e siano iscritti, rispettivamente, all'articolazione regionale dell'Associazione




nazionale delle bande musicali autonome gruppi corali e strumentali e complessi musicali popolari (ANBIMA) e all'Associazione cori della Toscana;

- c) enti locali e associazioni senza scopo di lucro che, con il patrocinio del Comune, organizzano in modo continuativo da almeno cinque anni manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana;
- d) centri commerciali naturali, come definiti dall'articolo 97, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), nonché comuni che organizzano, nell'ambito di manifestazioni storiche che si svolgono da almeno cento anni, fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale.

Art. 3 Contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi una tantum a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.
2. I contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di 75.000,00 euro per ciascuna delle categorie individuate all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d). Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'importo complessivo di 75.000,00 euro è assegnato direttamente all'articolazione regionale dell'ANBIMA e all'Associazione cori della Toscana ed è suddiviso in misura proporzionale agli iscritti. Le due associazioni si incaricano della successiva ripartizione tra i propri iscritti sulla base di specifici programmi di formazione.
3. I contributi sono concessi con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. L'avviso è pubblicato entro il 2016 sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, di seguito BURT, e sul sito istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
5. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.



Art. 4
Domande di concessione

1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal rappresentante legale con apposizione di firma digitale, è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite nell'avviso.
2. La domanda deve contenere l'indicazione della denominazione della persona giuridica e del recapito PEC dove inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di concessione:
3. Alla domanda è allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:
 - a) statuto e atto costitutivo;
 - b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): iscrizione nell'elenco regionale alla data della presentazione della domanda;
 - c) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'attività di organizzazione di manifestazioni carnevalesche svolta nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda;
 - d) per i centri commerciali naturali: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante gli aiuti che l'impresa ha ottenuto a qualsiasi titolo in regime "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari;
 - e) per i comuni che organizzano fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che la fiera è organizzata in un contesto di manifestazioni che si svolgono da almeno cento anni.
4. I contributi previsti a favore delle bande musicali e dei cori sono concessi tramite l'articolazione regionale dell'ANBIMA e l'Associazione cori della Toscana, le quali presentano la domanda di concessione del contributo a nome delle bande musicali e dei cori iscritti.
5. Per i centri commerciali naturali le domande di concessione del contributo sono presentate esclusivamente da associazioni stabili, legalmente costituite tra imprese del commercio iscritte presso la competente Camera di commercio e che operano in specifici ambiti territoriali delimitati dal Comune di riferimento con proprio atto, come previsto dal capo XIII della l.r. 28/2005.
6. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

Art. 5

Erogazione del contributo e relazione

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2016.
2. Il contributo erogato a favore dei centri commerciali naturali è soggetto alla regola del "de minimis" di cui al Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis") che prevede che l'importo complessivo degli aiuti in "de minimis" accordati ad una medesima impresa non può superare il tetto di 200.000,00 euro spalmati nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizi finanziari 2014-2015-2016) e che tale massimale si applica indipendentemente dalla forma di aiuti o dell'obiettivo perseguito.
3. Entro il 31 dicembre 2017 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentano una relazione sull'impiego del medesimo.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, si fa fronte per l'esercizio 2016, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018 del Consiglio regionale di cui alla missione n. 20 "Fondi ed accantonamenti", programma n. 3 "Altri fondi", titolo 1 "Spese correnti" per l'importo totale di euro 300.000,00.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.

